



CASSA EDILE DI MUTUALITÀ E DI ASSISTENZA
Regione Autonoma Valle d'Aosta

Aosta, giugno 2004

A TUTTE LE IMPRESE

**OGGETTO : TRATTAMENTO ECONOMICO INTEGRATIVO DI MALATTIA,
INFORTUNIO E MALATTIA PROFESSIONALE.**

Con la presente si comunica che, in seguito al **rinnovo** del contratto Collettivo Nazionale di Lavoro delle imprese edili ed affini siglato in data **20 maggio 2004**, visti gli aumenti contrattuali, sono state elaborate le nuove tabelle del trattamento economico integrativo di malattia, infortunio e malattia professionale.

Vi trasmettiamo quindi le nuove tabelle del trattamento economico giornaliero da corrispondere ad ogni singola categoria a partire **dal 01 maggio 2004** in sostituzione di quelle inviate nell'aprile 2004. Si ricorda inoltre che dette tabelle avranno validità fino al 28 febbraio 2005, salvo diverse disposizioni in merito, ovvero fino alla scadenza della parte economica del contratto vigente.

Si rammenta inoltre che tutta la modulistica della scrivente Cassa Edile è a disposizione sul sito www.cassaedileaosta.it

A disposizione per ogni ulteriore chiarimento, si porgono distinti saluti.

**Il Presidente
Ezio COLLIARD**

N.B.: Si prega di prendere visione della nuova normativa di inquadramento degli "APPRENDISTI" (ART. 93, Allegato 17) e dei "CONTRATTI DI INSERIMENTO" (Allegato 20) del CCNL del 20/05/2004 nonché del rinnovato art.27, qui allegati.

Per maggiori chiarimenti contattare la scrivente Cassa Edile.

La Cassa Edile si riserva la facoltà di emanare nuove tabelle o chiarimenti a seguito di eventuali precisazioni applicative degli articoli di cui sopra.

All: c.s.



**Trattamento economico erogato dall'Impresa in caso di
MALATTIA, INFORTUNIO e MALATTIA PROFESSIONALE**

Retribuzione oraria di riferimento dal 01/05/2004

OPERAI		4° livello	3° livello	2° livello	1° livello
Paga Base		4,35	4,04	3,63	3,10
Indennità Territoriale di Settore		0,68	0,64	0,59	0,53
Elemento Economico Territoriale		0,61	0,57	0,51	0,43
Indennità di contingenza		3,01	3,00	2,99	2,96
Totale orario operai:		8,65	8,25	7,72	7,02

MALATTIA		Totale giornaliero:			
		4° livello	3° livello	2° livello	1° livello
1°, 2°, 3° giorno - Carenza Fino a 7 giorni Coeff. 0,5495	per 40 ore settimanali	31,68	30,20	28,27	25,73
	per 50 ore settimanali	39,60	37,76	35,34	32,16
	per 60 ore settimanali	47,53	45,31	42,41	38,60
1°, 2°, 3° giorno - Carenza Da 8 a 14 giorni Coeff. 0,7995	per 40 ore settimanali	46,09	43,94	41,13	37,43
	per 50 ore settimanali	57,62	54,93	51,42	46,80
	per 60 ore settimanali	69,15	65,92	61,71	56,16
1°, 2°, 3° giorno - Carenza Superiore a 14 giorni Coeff. 1,0495	per 40 ore settimanali	60,51	57,69	54,00	49,14
	per 50 ore settimanali	75,64	72,11	67,50	61,43
	per 60 ore settimanali	90,77	86,54	81,00	73,72
Dal 4° al 20° giorno (giorni indennizzati INPS) Coeff. 0,3795	per 40 ore settimanali	21,88	20,86	19,53	17,77
	per 50 ore settimanali	27,35	26,08	24,41	22,21
	per 60 ore settimanali	32,82	31,29	29,29	26,66
Dal 21° al 180° giorno (giorni indennizzati INPS) Coeff. 0,1565	per 40 ore settimanali	9,02	8,60	8,05	7,33
	per 50 ore settimanali	11,28	10,75	10,07	9,16
	per 60 ore settimanali	13,54	12,90	12,08	10,99
Dal 181° al compim. 12° mese (giorni NON indennizzati INPS) Coeff. 0,5495	per 40 ore settimanali	31,68	30,20	28,27	25,73
	per 50 ore settimanali	39,60	37,76	35,34	32,16
	per 60 ore settimanali	47,53	45,31	42,41	38,60

INFORTUNIO e MALATTIA PROFESSIONALE		Totale giornaliero:			
		4° livello	3° livello	2° livello	1° livello
Dal 4° al 90° giorno Coeff. 0,2538	per 40 ore settimanali	12,54	11,96	11,19	10,19
	per 50 ore settimanali	15,68	14,95	13,99	12,73
	per 60 ore settimanali	18,81	17,94	16,79	15,28
Dal 91° giorno alla guarigione Coeff. 0,0574	per 40 ore settimanali	2,84	2,70	2,53	2,30
	per 50 ore settimanali	3,55	3,38	3,16	2,88
	per 60 ore settimanali	4,26	4,06	3,80	3,46

MALATTIA

Ore settimanali 40 : 6 = 6,666 ore giornalieri
 Ore settimanali 50 : 6 = 8,333 ore giornalieri
 Ore settimanali 60 : 6 = 10,000 ore giornalieri

INFORTUNIO

Ore settimanali 40 : 7 = 5,714 ore giornalieri
 Ore settimanali 50 : 7 = 7,142 ore giornalieri
 Ore settimanali 60 : 7 = 8,571 ore giornalieri



**Trattamento economico erogato dall'Impresa in caso di
MALATTIA, INFORTUNIO e MALATTIA PROFESSIONALE**

Retribuzione oraria di riferimento dal 01/05/2004**APPRENDISTI**

Paga Base	3,63				
Indennità Territoriale di Settore	0,59	1° sem. 60%	4,63	4° sem. 75%	5,79
Elemento Economico Territoriale	0,51	2° sem. 65%	5,02	5° sem. 80%	6,18
Indennità di contingenza	2,99	3° sem. 70%	5,40	6°, 7° e 8°	6,56
Totale orario apprendisti:	7,72			sem. 85%	

MALATTIA		per 40 ore settimanali = 6,666 ore giornaliere					Totale giornaliero:
1°, 2°, 3° giorno - Carenza		1° sem.	2° sem.	3° sem.	4° sem.	5° sem.	6,7,8° sem.
Fino a 7 giorni- Coeff. 0,5495		16,97	18,38	19,79	21,21	22,62	24,04
Superiore a 7 giorni- Coeff. 0,7995		24,69	26,74	28,80	30,86	32,91	34,97
Dal 4° giorno- Coeff. 0,5495 (giorni NON indennizzati INPS)		16,97	18,38	19,79	21,21	22,62	24,04

INFORTUNIO e MALATTIA PROFESSIONALE		per 40 ore settimanali = 5,714 ore giornaliere					Totale giornaliero:
		1° sem.	2° sem.	3° sem.	4° sem.	5° sem.	6,7,8° sem.
Dal 4° al 90° giorno- Coeff. 0,2538		6,72	7,28	7,84	8,40	8,96	9,52
Dal 91° giorno/guarigione- Coeff. 0,0574		1,52	1,65	1,77	1,90	2,03	2,15

CONTRATTO FORMAZIONE LAVORO

Paga base	3,10
Indennità di contingenza	2,96
Totale orario formazione lavoro:	6,06

MALATTIA		per 40 ore settimanali = 6,666 ore giornaliere		Totale giornaliero:
1°, 2°, 3° giorno - Carenza				
Fino a 7 giorni - Coeff. 0,5495		22,20		
1°, 2°, 3° giorno - Carenza				
Da 8 a 14 giorni - Coeff. 0,7995		32,30		
1°, 2°, 3° giorno - Carenza				
Superiore a 14 giorni- Coeff. 1,0495		42,40		
Dal 4° al 20° giorno - Coeff. 0,3795 (giorni indennizzati INPS)		15,33		
Dal 21° al 180° giorno- Coeff. 0,1565 (giorni indennizzati INPS)		6,32		
Dal 181° al compim.12° mese- Coeff. 0,5495 (giorni NON indennizzati INPS)		22,20		

INFORTUNIO e MAL. PROFESSIONALE		per 40 ore settimanali = 5,714 ore giornaliere		Totale giornaliero:
dal 4° al 90° giorno				
Coeff. 0,2538		8,79		
dal 91° giorno/guarigione				
Coeff. 0,0574		1,99		

Per i contratti di inserimento vedi Allegato 20 del CCNL del 20/05/2004.

ALLEGATO OTTO

Art. 27

TRATTAMENTO IN CASO DI MALATTIA

Il primo comma è sostituito dal seguente:

"In caso di malattia, l'operaio non in prova ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di nove mesi consecutivi, senza interruzione dell'anzianità. L'operaio con un'anzianità superiore a tre anni e mezzo ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di dodici mesi consecutivi, senza interruzione dell'anzianità. Nel caso di più malattie o ricadute nella stessa malattia, l'operaio ha diritto alla conservazione del posto per un periodo massimo complessivo di nove mesi nell'arco di 20 mesi consecutivi. L'operaio con un'anzianità superiore a tre anni e mezzo ha diritto alla conservazione del posto per un periodo massimo complessivo di 12 mesi nell'arco di 24 mesi consecutivi."

Pertanto la lettera e) del sesto comma è sostituita come segue:

"dal 181° giorno al compimento del dodicesimo mese, per le sole giornate non indennizzate dall'INPS: 0,5495".

20 maggio 2004

901

25

Handwritten signatures and initials scattered across the page, including a large '901' at the top center, a '25' in the middle left, and various other scribbles and initials.

ALLEGATO DICIASSETTE

Art. 93 DISCIPLINA DELL'APPRENDISTATO

La disciplina dell'apprendistato è regolata dalle norme di legge e dalle disposizioni del presente articolo.

La durata del contratto di apprendistato è determinata in considerazione della qualifica da conseguire, dal titolo di studio, dei crediti professionali e formativi acquisiti, nonché dal bilancio di competenze realizzato dai soggetti pubblici e dalle scuole edili accreditate mediante l'accertamento dei crediti formativi.

Fermo restando quanto stabilito al comma precedente e le competenze regolamentari stabilite dalle leggi, le parti concordano le seguenti durate massime del contratto di apprendistato:

- a) apprendistato per l'espletamento del diritto/dovere di istruzione e formazione massimo 3 anni;
- b) apprendistato professionalizzante :
 - qualifiche finali del secondo livello di inquadramento contrattuale massimo 3 anni;
 - qualifiche finali del terzo livello di inquadramento massimo 4 anni;
 - qualifiche finali dal quarto livello di inquadramento massimo 5 anni.

Il contratto di apprendistato, stipulato in forma scritta, deve contenere l'indicazione della prestazione oggetto del contratto, la qualifica professionale che sarà acquisita al termine previsto, il piano formativo individuale.

Il piano formativo individuale dovrà comprendere: la descrizione del percorso formativo, le competenze da acquisire intese come di base e tecnico professionali, le competenze possedute, l'indicazione del tutor come previsto dalle normative vigenti.

La durata della formazione per l'apprendistato professionalizzante è fissata in 120 ore annue, è finalizzata all'acquisizione di competenze di base e tecnico professionali e di norma è realizzata presso la Scuola edile secondo le linee guida stabilite a livello nazionale dal Formedil, in conformità ai profili professionali definiti a livello regionale.

L'impegno formativo è ridotto a 80 ore, comprensive delle ore destinate alla sicurezza per gli apprendisti in possesso di attestato di qualifica professionale idoneo alla attività da svolgere.

Salvo quanto previsto dalle disposizioni di legge la durata della formazione è di 240 ore annue per l'apprendistato per l'espletamento del diritto/dovere di istruzione.

[Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a large signature on the left and several smaller ones on the right.]

La formazione sarà effettuata in via prioritaria presso le scuole edili secondo le linee guida stabilite a livello nazionale dal Formedil in conformità ai profili professionali ed agli standard minimi quadro definiti a livello regionale e nazionale.

La formazione si può svolgere all'interno dell'azienda in presenza dei requisiti previsti dalla legge in ordine al tutor aziendale e all'idoneità dei locali adibiti alla formazione medesima.

Alla Scuola Edile sono affidati i compiti di:

- raccolta e monitoraggio delle informazioni relative all'avvio dei rapporti di apprendistato, utilizzando a tal fine i dati in possesso della Cassa Edile;
- definizione dei percorsi formativi relativi ai profili professionali determinati dalle regioni d'intesa con le organizzazioni territoriali aderenti alle Associazioni nazionali contraenti;
- individuazione delle modalità di erogazione dell'attività formativa;
- formazione dei tutor aziendali;
- consulenza e accompagnamento per l'impresa e per il lavoratore, nel percorso di inserimento lavorativo di quest'ultimo;
- attestazione dell'effettuazione della fase formativa e registrazione della stessa nel libretto individuale di formazione valevole ai fini della formazione continua.

I periodi di servizio effettivamente prestati in qualità di apprendista presso più imprese si cumulano ai fini della durata prevista dalla presente regolamentazione, purché non separati da interruzioni superiori a un anno e sempre che si riferiscano alle stesse attività lavorative.

Per ottenere il riconoscimento del cumulo di periodi di apprendistato precedentemente prestati presso altre aziende, l'apprendista deve documentare, all'atto dell'assunzione, i periodi già compiuti tramite i dati registrati sul libretto individuale dei crediti formativi, oltre all'eventuale frequenza di corsi di formazione esterna.

Nel caso di cumulabilità di più rapporti, le ore di formazione saranno riproporzionate in relazione al restante periodo di apprendistato da svolgere.

A quest'ultimo fine l'apprendista deve documentare l'avvenuta partecipazione all'attività formativa con l'attestato di frequenza rilasciato dalla Scuola Edile e/o con l'attestazione del tutor aziendale nel libretto di formazione.

Le parti si riservano di adeguare l'attuale sistema di certificazione dei crediti formativi acquisiti a quello predisposto in base alla vigente normativa sulla materia.

Al termine del periodo di apprendistato, le imprese rilasceranno all'apprendista, oltre alle normali registrazioni nella scheda professionale, un documento che attesti i periodi di

apprendistato già compiuti e le attività lavorative per le quali sono stati effettuati i periodi medesimi.

Per l'assunzione in prova dell'apprendista e per la regolamentazione del periodo di prova valgono le norme di cui agli articoli 2 e 43 del vigente c.c.n.l., con riferimento al livello di assunzione dell'apprendista.

L'inquadramento e il trattamento economico dei lavoratori in apprendistato professionalizzante è quello di un livello inferiore a quello della categoria per la quale è finalizzato il relativo contratto.

Nell'ipotesi di primo inserimento lavorativo nel settore, l'inquadramento dell'apprendista e il relativo trattamento economico è il seguente:

- ✓ 1° livello per i contratti di apprendistato professionalizzante finalizzati al conseguimento del 2° e 3° livello;
- ✓ 2° livello per i contratti di apprendistato professionalizzante finalizzati al conseguimento del 4° livello;
- ✓ 3° livello per i contratti di apprendistato professionalizzante finalizzati al conseguimento del 5° livello.

Nell'ipotesi di primo inserimento, a metà del percorso del periodo di apprendistato di cui al comma 3 lettera b) all'apprendista è riconosciuto l'inquadramento e il relativo trattamento economico di un livello superiore a quello di assunzione.

Quanto previsto nel comma precedente non si applica ai rapporti di apprendistato finalizzati al conseguimento del 2° livello.

Le ore destinate alla formazione esterna di cui all'art. 49 comma 5, lettera a) del decreto legislativo n. 276 del 10 settembre 2003, sono aggregate in moduli settimanali da realizzarsi compatibilmente con le esigenze delle imprese. All'atto dell'assunzione o in ragione della programmazione attuata dalla Scuola Edile competente per territorio, l'apprendista deve frequentare la scuola edile per lo svolgimento di 24 ore comprensive delle otto ore destinate alla sicurezza di cui all'art. 84 del vigente c.c.n.l..

L'orario di lavoro degli apprendisti è disciplinato dall'art. 5 del vigente c.c.n.l..

Agli apprendisti operai e impiegati si applica rispettivamente la normativa sui riposi annui contenuta negli artt. 5 e 44, lettere B).

Per il trattamento economico degli apprendisti nei casi di assenza per malattia, infortunio e malattia professionale, si fa rinvio agli artt. 27, 28, 67 e 68 del c.c.n.l..

[Handwritten signatures and initials at the bottom of the page]

Ultimato il periodo di apprendistato, previa prova di idoneità effettuata secondo le norme fissate dalla legge, all'apprendista deve essere attribuita la categoria professionale per la quale ha effettuato l'apprendistato medesimo, salva la risoluzione anticipata per giusta causa o giustificato motivo.

Per il periodo di preavviso valgono le norme di cui agli art. 33 e 72 del c.c.n.l. con riferimento al livello riconosciuto all'apprendista.

Il numero complessivo di apprendisti da assumere non può superare il numero totale delle maestranze specializzate o qualificate in servizio presso il datore di lavoro stesso. Il datore di lavoro che non abbia alle proprie dipendenze lavoratori qualificati o specializzati, può assumere un apprendista.

Le parti si riservano di disciplinare l'apprendistato per l'alta formazione a seguito dell'emanazione della relativa normativa di attuazione.

20 maggio 2004

The page contains several handwritten signatures and initials in black ink. On the left side, there are two distinct signatures. In the center, there are several sets of initials, including 'HD', 'FLY', and 'FLLY'. On the right side, there are more initials, including 'W', 'W/P', and 'W/P'. At the bottom right, there is a large, stylized signature. The handwriting is cursive and somewhat illegible.

ALLEGATO VENTI

Contratti di inserimento

Il contratto di inserimento è un contratto di lavoro diretto a realizzare, mediante un progetto individuale di adattamento delle competenze professionali del lavoratore ad un determinato contesto lavorativo, l'inserimento ovvero il reinserimento nel mercato nel lavoro.

La durata del contratto di inserimento non può essere inferiore a 9 mesi e non può essere superiore a 18 mesi.

Nel caso di lavoratori riconosciuti affetti, ai sensi della normativa vigente, da grave handicap fisico, mentale o psichico, la durata massima può essere estesa fino a trentasei mesi.

Possono essere assunti con contratto di inserimento i lavoratori di cui al comma 1, del Dlgs n. 276/2003.

Il contratto di inserimento è stipulato in forma scritta e in esso deve essere specificatamente indicato il progetto individuale di inserimento.

In mancanza di forma scritta il contratto è nullo e il lavoratore si intende assunto a tempo indeterminato.

Nel contratto verranno indicati:

- la durata;
- il periodo di prova, così come previsto per il livello di inquadramento attribuito;
- l'orario di lavoro, determinato in funzione dell'ipotesi che si tratti di un contratto a tempo pieno o a tempo parziale.

L'inquadramento del lavoratore è quello dell'operaio comune per i contratti di inserimento il cui progetto individuale è preordinato per gli operai qualificati e specializzati e dell'operaio qualificato per i contratti di inserimento il cui progetto individuale è preordinato per gli operai di quarto livello;

per i contratti di inserimento finalizzati al reinserimento di soggetti con professionalità coerenti con il contesto organizzativo aziendale, l'inquadramento sarà di un livello inferiore.

Anche per i contratti di inserimento rivolti alla categoria degli impiegati l'inquadramento economico e il trattamento economico è quello di due livelli inferiori a quello della categoria il cui progetto individuale è preordinato.

Nel caso di contratti di inserimento finalizzati al reinserimento di soggetti con professionalità coerenti con il contesto organizzativo aziendale, l'inquadramento sarà di un livello inferiore.

Il progetto individuale di inserimento è definito con il consenso del lavoratore e deve essere finalizzato a garantire l'adeguamento delle competenze professionali del lavoratore al contesto lavorativo, valorizzandone le professionalità già acquisite.

Nel progetto verranno indicati:

- a) la qualificazione al conseguimento della quale è preordinato il progetto di inserimento/reinserimento oggetto del contratto;
- b) la durata e le modalità della formazione.



Nell'ipotesi di reinserimento di soggetti con professionalità coerenti con il contesto organizzativo aziendale, potrà essere prevista una durata massima di 12 mesi.

Il progetto deve prevedere una formazione teorica non inferiore a 16 ore, ripartita tra l'apprendimento di nozioni di prevenzione antinfortunistica e di disciplina del rapporto di lavoro ed organizzazione aziendale ed accompagnata da congrue fasi di addestramento specifico, impartite anche con modalità di e-learning, in funzione dell'adeguamento delle capacità professionali del lavoratore.

La formazione teorica sarà effettuata presso le scuole edili, sulla base di un programma predisposto dal Formedil.

La formazione antinfortunistica dovrà essere necessariamente impartita nella fase iniziale del rapporto e avrà la durata di 8 ore.

La registrazione delle competenze acquisite sarà opportunamente effettuata a cura del datore di lavoro o di un suo delegato sul libretto individuale di formazione predisposto dal Formedil.

Le parti si riservano di adeguare l'attuale sistema di certificazione delle competenze acquisite a quello predisposto in base alla vigente normativa sulla materia.

Per l'assunzione in prova e per la relativa regolamentazione valgono le norme di cui agli articoli 2 e 43 del vigente c.c.n.l.

L'orario di lavoro è disciplinato dall'art.5 del vigente c.c.n.l

Nel caso di malattia o infortunio non sul lavoro, il lavoratore in contratto di inserimento/reinserimento ha diritto ad un periodo di conservazione del posto di settanta giorni.

Nell'ambito di tale periodo l'azienda applicherà il c.c.n.l. e il c.c.p.l..

Nei casi in cui il contratto di inserimento/reinserimento venga trasformato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato, il periodo di inserimento/reinserimento verrà computato nell'anzianità di servizio ai fini degli istituti previsti dalla legge e dal contratto, con l'esclusione dell'istituto degli aumenti periodici di anzianità e della progressione automatica di carriera.

20/05/04

